

DIRETTIVA 2002/86/CE DELLA COMMISSIONE**del 6 novembre 2002****recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità⁽¹⁾, nella versione modificata dalla direttiva 2001/101/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare il secondo comma, primo trattino dell'articolo 6, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Le disposizioni previste dalla direttiva 2001/101/CE per l'etichettatura di prodotti tra i cui ingredienti vi sono carni non sono applicabili prima dello scadere del termine ultimo fissato per il recepimento di tale direttiva da parte degli Stati membri.
- (2) In seguito all'adozione del termine «carne(i)» ai fini dell'etichettatura, gli operatori interessati devono modificare in maniera sostanziale l'etichettatura di tali prodotti, segnatamente a livello dell'elenco degli ingredienti, e, se del caso, del tenore di «carne(i)».
- (3) Vista la varietà di simili prodotti presenti sul mercato e la quantità di piccole e medie imprese interessate, è opportuno prevedere un periodo transitorio sufficiente per fare sì che l'etichettatura di tali prodotti venga conformata alle disposizioni della direttiva 2001/101/CE.
- (4) Inoltre è opportuno prevedere per gli operatori la possibilità di smaltire sul mercato i prodotti la cui etichettatura non è conforme alle disposizioni summenzionate e che sono stati etichettati prima del termine del periodo transitorio.
- (5) È opportuno pertanto modificare la direttiva 2001/101/CE in tal senso.

- (6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 2 della direttiva 2001/101/CE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

1. Gli Stati membri autorizzano gli scambi di prodotti conformi alla direttiva 2000/13/CE a partire dal 1° gennaio 2003.
2. Gli Stati membri vietano, a partire dal 1° luglio 2003, gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE.

Tuttavia i prodotti non conformi alla presente direttiva ed etichettati prima del 1° luglio 2003 sono autorizzati fino ad esaurimento delle scorte.»

*Articolo 2*La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.⁽²⁾ GU L 310 del 28.11.2001, pag. 19.